



Circolare informativa n. 01 del 25 gennaio 2019

FATTURA ELETTRONICA: ULTIMI AGGIORNAMENTI

Si forniscono di seguito gli ultimi recenti chiarimenti forniti da Agenzia Entrate e riviste del settore in tema di Fatturazione Elettronica.

IMPOSTA DI BOLLO: pagamento trimestrale

Il pagamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche deve essere assolto **in modo virtuale entro il giorno 20 del primo mese successivo a ciascun trimestre solare** (e non più, quindi, entro 120 gg dalla chiusura dell'esercizio), indipendentemente dalla periodicità (trimestrale o mensile) di liquidazione dell'iva.

Pertanto, per tutti coloro che emettono fattura elettronica, l'imposta di bollo dovuta su dette fatture sarà assolta alle seguenti scadenze:

Fatture emesse nei mesi di	Scadenza pagamento imposta di bollo
gennaio – febbraio- marzo	20 aprile 2019
aprile – maggio- giugno	20 luglio 2019
luglio – agosto – settembre	20 ottobre 2019
ottobre – novembre – dicembre	20 gennaio 2020

L'ammontare totale del tributo, determinato in base ai dati contenuti nelle E-Fatture inviate allo Sdi, **sarà comunicato dall'Agenzia Entrate** all'interno dell'area riservata di "Fatture e Corrispettivi" del sito Agenzia Entrate.

Il pagamento potrà avvenire attraverso un apposito servizio presente sul medesimo portale Agenzia Entrate, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il mod. F24 (telematico) predisposto dalla stessa Agenzia Entrate.

Si ricorda che:

- Il **codice tributo** da utilizzare per il pagamento dell'imposta di bollo è il **"2501"**;
- La dicitura da indicare in fattura in presenza di imposta di bollo è: **"assolvimento virtuale dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 17.06.2014"**;
- Il contrassegno (che sino al 31.12.2018 veniva apposto sulla copia cartacea) non deve più essere utilizzato, nemmeno sulla copia analogica di cortesia consegnata al cliente, in quanto con la E-Fattura l'imposta di bollo viene assolta in modo virtuale;
- L'assolvimento del bollo da parte del cedente o prestatore non determina il diritto di rivalsa in capo al cessionario o committente. Previo accordo tra le parti, il fornitore può addebitare alla controparte, in rivalsa, la somma relativa al bollo esponendola nella fattura elettronica come importo escluso ex art. 15 dpr 633/72.

Le casistiche più comuni in cui opera l'imposta di bollo pari a 2 Euro sono le seguenti:

		IMPORTI FINO A 77,47 €	IMPORTI OLTRE 77,47 €
Reverse charge	art. 74, commi 7-8 (rottami)	Non soggette all'imposta di bollo	Non soggette all'imposta di bollo
	art. 17, comma 6 lett. a), a-bis), a-ter) (edilizia)		Non soggette all'imposta di bollo
	Art. 74, co. 1 (commercio Sali e tabacchi, giornali, quotidiani, libri, ricariche telefoniche, ecc)		Non soggette all'imposta di bollo
Esenti	art. 10		Marca da bollo 2 euro
Esportazioni,	art. 8, lett. a) e b)		Non soggette all'imposta di bollo
Esportazioni abituali (lettera d'intento)	art. 8, lett. c)		Marca da bollo 2 euro
Cessioni intracomunitarie	art. 41, 42 e 58 D.L. 331/93		Non soggette all'imposta di bollo
Servizi internazionali	art. 9		Non soggette all'imposta di bollo
Operazioni assimilate alle esportazioni	art. 8 bis		Marca da bollo 2 euro
Escluse	art. 15		Marca da bollo 2 euro
Fuori campo iva	art. 2, 3, 4, 5, da 7 a 7-septies		Marca da bollo 2 euro
Regime minimi	art. 27, co. 1 e 2, D.L. 98/2011		Marca da bollo 2 euro
Regime forfettario	art. 1, co. 54-89, L. n. 190/2014 così come modificato dalla L. n. 208/2015 e dalla L. n. 145/2018		Marca da bollo 2 euro

COPIA DI CORTESIA DELLA E-FATTURA

La copia analogica della E-Fattura, avente gli stessi contenuti del file Xml, deve essere consegnata al cliente privato (persona fisica), il quale può rifiutarsi di ritirare la copia cartacea.

La copia cartacea di cortesia, **non avente alcuna valenza fiscale**, dovrà riportare la seguente **dicitura** (o similari):

"Fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate o all'indirizzo telematico da Lei fornito"

Per i titolari di partita iva:

"Documento privo di valenza fiscale ai sensi dell'art. 21 Dpr 633/72. Fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate o all'indirizzo telematico da Lei fornito."

E-FATTURA: alcuni casi particolari

	Codice natura "tipo documento"		L'invio allo Sdi
Acquisto da operatore nazionale in Reverse Charge	N6	La <u>fattura deve essere integrata</u> dal cessionario/committente con la relativa aliquota e imposta e registrata nel registro iva acquisti e vendite. Dal momento che il file Xml non può essere modificato, per eseguire "l'integrazione" della E-fattura, l'Agenzia Entrate suggerisce di generare un <u>allegato di "appoggio" da gestire in maniera cartacea</u>	Il documento "di appoggio" così integrato <u>può</u> (è quindi una mera facoltà!) essere inviato allo Sdi.
Autofattura per: - passaggi interni, - omaggi, - autoconsumo o - estrazione di beni dal deposito Iva - acquisti da agricoltori esonerati - acquisti da associazioni sportive dilettantistiche (ASD), pro-loco e terzo settore con regime agevolato L. n. 398/1991 e ricavi da attività commerciali superiori a 65mila euro	TD01	Nel caso di acquisti: - <i>da agricoltori esonerati</i> - <i>associazioni sportive dilettantistiche, pro-loco e terzo settore con regime agevolato L. n. 398/91 e ricavi da attività commerciali del periodo d'imposta precedente superiori a 65mila</i> l'autofattura <u>deve</u> essere emessa dai rispettivi <u>cessionari o committenti</u>	<u>Devono</u> essere inviate allo Sdi.
Autofattura "spia"	TD20	Da utilizzarsi solo per le autofatture emesse dal cessionario/committente nel caso in cui dopo 4 mesi dall'effettuazione dell'operazione lo stesso non abbia ricevuto la E-Fattura	<u>Devono</u> essere inviate allo Sdi.

Nel caso di FATTURE COINTESTATE:

- *a favore di cessionari o committenti privati consumatori:* nella sezione "CessionarioCommittente" del file Xml andranno indicati i dati di uno solo dei soggetti, mentre nell'elemento "Causale" del macroblocco "DatiGenerali" andrà indicato il codice fiscale e i dati dell'altro cointestatario;
- *a favore di cessionari o committenti soggetti passivi iva:* **non ammessa la fattura cointestata.**

Nel caso di FATTURE IN VALUTA ESTERA:

- nel file Xml gli importi **devono** essere esposti in **Euro**. L'eventuale valuta di conversione potrà essere indicata nella sezione "CodiceArticolo" oppure nella sezione "AltriDatiGestionali".

E-FATTURA: i termini per l'emissione e la data della fattura

Si ricorda che **sino al 30 giugno 2019** ovvero **sino al 30 settembre 2019** per i soggetti mensili, **nessuna sanzione** è applicabile se la fattura viene emessa **entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica**.

Così, ad esempio:

	operazione effettuata a	termine ultimo di emissione fattura per non essere sanzionato
<i>contribuente mensile</i>	gennaio	16 febbraio 2019
<i>contribuente trimestrale</i>	gennaio	16 maggio 2019

FATTURA IMMEDIATA

In questo periodo transitorio, nel campo "Data" del file Xml **dovrà essere riportata la data di effettuazione dell'operazione** (e non quella di trasmissione allo Sdi) ancorché la E-Fattura venga di fatto trasmessa allo Sdi in data successiva.

Esempio:

Beni consegnati in data 17 gennaio 2019

- E-Fattura data 17 gennaio 2019
- E-Fattura da trasmettere allo Sdi entro il 16 febbraio 2019 (se contribuente mensile)

FATTURA DIFFERITA

La "Data" del file Xml dovrà sempre essere la **data di emissione (cioè di inoltrare allo Sdi)**.

All'interno della fattura **dovranno essere riportati i dati del DDT o degli altri documenti** che consentono l'emissione della fattura differita.

A partire dal 01 luglio 2019, il campo "Data" del file Xml della **fattura immediata** corrisponderà al giorno in cui il file verrà inviato allo Sdi.

Se tale invio avviene entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione, il campo "Data" accoglierà sempre il giorno di emissione della e-fattura allo Sdi, ma si **dovrà riportare nel file Xml anche la data in cui è effettuata la cessione o prestazione, ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo**.

E-FATTURA: la conservazione analogica per i forfetari

I soggetti in **regime forfetario** (L. n. 190/2014 modificata dalla L. n. 145/2018) **possono conservare** le fatture in modalità analogica (= cartacea) anche qualora abbiano ricevuto dal fornitore un file Xml.

E-FATTURA: commercio al minuto o assimilato

Nel commercio al minuto o assimilato, l'emissione della fattura, che sarà sempre e comunque in formato elettronico, rimane facoltativa e a discrezione del cliente che potrà richiederla non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.

Nel caso di emissione di:

FATTURA DIFFERITA i corrispettivi certificati da scontrino o ricevuta fiscale dovranno essere scorporati dal totale giornaliero. Lo scontrino o ricevuta fiscale dovranno essere citati nella fattura differita all'interno del blocco "AltriDatiGestionali".

FATTURA IMMEDIATA se l'emissione/trasmissione allo Sdi non è contestuale all'operazione, al cliente dovrà essere rilasciato, alternativamente:

- quietanza di pagamento (non valevole ai fini fiscali)
- stampa cartacea della fattura
- ricevuta del POS
- scontrino/ricevuta fiscale

E-FATTURA: Servizio consultazione. Cancellazione dei dati sensibili

Dal 03 maggio al 02 luglio 2019 sarà possibile aderire al **servizio di consultazione ed acquisizione** delle fatture elettroniche messo a disposizione dell'Agenzia Entrate.

In caso di:

- CONSUMATORE FINALE** la mancata adesione comporterà l'impossibilità di poter consultare le E-Fatture ricevute.
In caso di discordanza nei contenuti tra fattura elettronica e copia cartacea (di cortesia) in possesso del consumatore privato, salvo prova contraria, varranno quelli della E-Fattura.
Attenzione:
in caso di mancata adesione a detto servizio e rinuncia della copia cartacea di cortesia, il consumatore privato si troverà impossibilitato a presentare all'Agenzia Entrate la documentazione richiesta in caso di controllo formale.
- SOGGETTO PASSIVO IVA** la mancata adesione consente comunque la consultazione di tutti i dati, eccezion fatta per quelli relativi alla natura, qualità e quantità dei beni ceduti o servizi prestati, i quali saranno cancellati dall'area riservata dopo l'avvenuto recapito dell'E-Fattura al destinatario.

Lo Studio resta a disposizione per ogni necessità.